



FORMA DI GOVERNO ED ALTRI TEMI

A. Ciò che la riforma non tocca – B. Modifiche della riforma che incidono sulla forma di governo – C. Controllo del cd. combinato disposto tra riforma costituzionale e legge elettorale; - D. Altre modifiche della riforma

A

Forma di governo: ciò che la riforma non tocca

(Art. 94 e 95 Cost)

Il Governo e il rapporto con il Parlamento: Il Governo continua a rispondere al Parlamento, sia pure ad un sola Camera politica (la Camera dei Deputati). La **fiducia** (ancora **al Governo** come organo collegiale, non al Presidente del Consiglio dei Ministri) deve essere **esplicita**, non implicita come sarebbe la sola possibilità di sfiduciarlo (il Governo entro dieci giorni dalla sua formazione deve presentarsi alla Camera dei Deputati per ottenerne la fiducia).

Il potere di **scioglimento** della Camera dei Deputati rimane nelle mani del Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ne è estraneo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri continua a **proporre i Ministri** (al Presidente della Repubblica), non li può **revocare**.

B

Modifiche della riforma che incidono sulla forma di governo

(Art.83)

Elezione del Presidente della Repubblica. Viene prevista da Camera e Senato in seduta comune (soppressi i delegati regionali) a maggioranza di due terzi dell'assemblea fino al terzo scrutinio, dal quarto al sesto scrutinio a maggioranza dei tre quinti dell'assemblea medesima, dal settimo scrutinio in poi a **maggioranza dei tre quinti dei votanti** (si ricorda che sino ad ora, dopo il terzo scrutinio, era sufficiente la maggioranza assoluta dell'assemblea).

(Art.64)

Statuto delle opposizioni. Previsto per la Camera dei Deputati, senza specificazioni (rinviate al Regolamento della Camera).

(art. 72):

Voto a data certa. Su richiesta del Governo la Camera dei Deputati può deliberare che un disegno di legge indicato essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera stessa entro il termine di settanta giorni. Sono escluse le leggi esaminate e approvate dalle due Camere su terreno di parità. Dimezzato il tempo dell'eventuale esame da parte del Senato per le altre leggi (da un mese a 15 giorni).

(Art.73)

Accesso diretto dei parlamentari alla Corte Costituzionale per le leggi elettorali. Prima della loro promulgazione, tali leggi possono essere sottoposte ad un giudizio preventivo di costituzionalità, su richiesta di un quarto dei deputati o di un terzo dei Senatori. La Corte si pronuncia entro trenta giorni. Se dichiarata incostituzionale, la legge non può essere promulgata. La disposizione vale anche per l'*Italicum* e la futura legge elettorale per il Senato.

(Art. 77)

Decreti legge. Vengono costituzionalizzate previsioni di leggi ordinarie e Regolamenti parlamentari volte a contrastare l'abuso dei decreti legge.

Vengono dettati tempi stringenti per la presa in esame da parte del Senato di disegni di legge di conversione che non si riferiscono a materie oggetto di competenza paritaria con la Camera dei Deputati.

(Art. 78)

Deliberazione dello stato di guerra (da parte della Camera dei Deputati) con la maggioranza assoluta dell'Assemblea (non più a maggioranza semplice).

C

Controllo del cd. combinato disposto tra riforma della Costituzione e nuova legge elettorale

Come noto, l'*Italicum* assegna *sempre* ad un partito un premio in seggi che gli consente di conseguire la maggioranza assoluta dei membri della Camera dei Deputati.

Ciò avviene sia che, al primo turno, risulti il partito più votato e consegua il 40% dei voti validi, sia che, non raggiungendo quella soglia, nel turno successivo si imponga sul secondo partito più votato (in difetto, il premio se lo aggiudica quest'ultimo).

Non ci sono soglie per accedere al secondo turno né quorum partecipativo degli elettori al turno stesso.

Combinando legge elettorale e riforma costituzionale, quali influenze sugli altri organi costituzionali eserciterà il partito che venga in questo modo a disporre della maggioranza assoluta dei seggi della Camera dei Deputati? Che ne venga a disporre così "artificialmente" (in virtù di un mero meccanismo elettorale)?

- 1) **Presidente della Repubblica:** nella peggiore delle ipotesi, viene eletto dal settimo scrutinio in poi con una maggioranza dei **tre quinti dei votanti** (di fatto superiore alla maggioranza assoluta dell'Assemblea). Il Presidente non potrà dunque essere espressione del solo partito che abbia conquistato la maggioranza assoluta dei seggi.
- 2) **Corte Costituzionale:** essa " è composta da **quindici giudici**, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica" (nuovo art. 135 Cost, vedi nostra *Lettura Senato*).

Maggioranza della Corte: 8.

La "messa in sicurezza" del Presidente della Repubblica rispetto al partito che ha la maggioranza assoluta dei seggi, garantita dallo speciale quorum di cui al punto 1, si riverbera sui 5 componenti di sua nomina. Indipendenti i 5 nominati dalle supreme magistrature; a loro volta i 5 membri nominati dai due rami del Parlamento (tre dalla Camera e 2 dal Senato) sono eletti, nella peggiore delle ipotesi (dal terzo scrutinio in poi), con la maggioranza dei tre quinti di ciascuna Camera (non tutti dunque a disposizione del partito di maggioranza assoluta).

3) **Consiglio Superiore della Magistratura**

(art.104 Cost, invariato)

(...)

Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per **due terzi da tutti i magistrati** ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per **un terzo dal Parlamento** in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di servizio (con la **maggioranza qualificata** dei tre quinti dei componenti nelle prime due votazioni e dei tre quinti dei votanti dal terzo scrutinio, come prevede la l. n. 195/1958).

Insomma il CSM non ha mai rischiato di perdere la sua indipendenza.

[Cosa resta allora del “combinato disposto”? Forse la condizione, che si può anche capire, di chi, considerando iniquo e deformante della rappresentanza e dei rapporti democratici il modo di eleggere la Camera dei Deputati (*Italicum*), non rinuncia a cuor leggero a una seconda Camera politica (Senato), possibilmente eletta diversamente, in cui continuare la resistenza.]

D

Altre modifiche della riforma

(Art. 71)

Leggi di iniziativa popolare: occorreranno 150.000 elettori che le propongono (non più 50.000); in contropartita, garanzia dei regolamenti parlamentari in quanto a tempi, forme e limiti della discussione e della deliberazione conclusiva.

(Art. 71)

Previsione di **referendum propositivi e di indirizzo** in aggiunta a quelli abrogativi. Condizioni ed effetti rinviati ad apposita legge costituzionale.

(Art. 75)

Referendum abrogativi. A fronte di **800.000 elettori proponenti**, il quorum di partecipazione al voto è ridotto alla **maggioranza dei votanti alle ultime elezioni**. Se i proponenti si fermano a **500.000**, continua ad essere necessaria la partecipazione al voto della **maggioranza degli aventi diritto**.

(Art. 99)

Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro: viene soppresso.